

CONDIZIONI DI VENDITA

1. Il presente contratto, redatto per iscritto, è da intendersi irrevocabile e si perfezionerà con l'accettazione da parte di Quidquid Srls a mezzo trasmissione fax o corrispondenza commerciale.
2. I pagamenti delle inserzioni dovranno essere effettuati entro i termini convenuti. In caso di mancato pagamento, Quidquid Srls, oltre alla facoltà di agire giudizialmente per il recupero del suo credito, è autorizzata a sospendere l'espletamento della pubblicità e a risolvere ipso iure l'ordine, con diritto di ripetere l'intero importo dello stesso e di farsi corrispondere gli interessi moratori su quanto dovuto sulla base del tasso prime rate ABI maggiorato di due punti.
3. Il committente manterrà Quidquid Srls indenne da ogni responsabilità in dipendenza della realizzazione, del contenuto e della diffusione della pubblicità oggetto del presente ordine, sollevandola altresì da ogni e qualsiasi reclamo, pretesa, richiesta o azione in merito.
4. Qualora l'ordine non venisse evaso a causa del mancato o ritardato invio del materiale da parte del committente, quest'ultimo sarà comunque tenuto all'integrale pagamento dell'ordine stesso.
5. La pubblicazione è subordinata all'approvazione insindacabile di Quidquid Srls; resta comunque inteso che, in caso di mancata approvazione da parte di Quidquid Srls, con conseguente mancata pubblicazione, il committente non dovrà effettuare alcun pagamento e, qualora il pagamento fosse stato già effettuato, verrà rimborsato al committente da Quidquid Srls.
6. Quidquid Srls informerà tempestivamente il committente qualora si dovessero verificare variazioni nelle pubblicazioni delle inserzioni: queste daranno diritto alla risoluzione dell'ordine oltre al risarcimento di eventuali costi e/o spese già sostenute dal committente, fermo restando il risarcimento di eventuali danni.
7. In caso di gravi errori pregiudizievoli per il committente, se contestati entro quindici giorni dalla pubblicazione, Quidquid Srls risponderà delle mancate inserzioni, degli errori di diffusione e della difettosa riproduzione dei testi e delle illustrazioni. Il committente potrà in tale evenienza pretendere la ripetizione dell'inserzione salvo il risarcimento dei danni.
8. L'ordine non eseguito nel termine concordato dalle Parti per causa di forza maggiore, dà diritto al committente di richiedere il rimborso degli eventuali importi già anticipati o versati in eccedenza rispetto al costo della pubblicità eseguita escluso ogni altro risarcimento. Qualora la pubblicazione venisse interrotta, soppressa o comunque non effettuata per cause indipendenti dalla volontà di Quidquid Srls, l'ordine dovrà intendersi annullato, con restituzione di tutti gli importi già eventualmente versati dal committente a Quidquid Srls.
9. Il committente accetta espressamente il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria e la competenza del Giuri, e di ogni altro istituto a loro equiparabile, impegnandosi in via definitiva a conformarsi alle loro decisioni.
10. Al committente è riconosciuta la facoltà di rinuncia allo spazio acquistato, se comunicata a mezzo lettera raccomandata con un preavviso di quindici giorni rispetto alla data di pubblicazione dell'inserzione, con l'addebito di una penale pari al 30% dell'importo dello spazio rinunciato calcolato al prezzo del listino in vigore alla data della rinuncia.
11. Per qualsiasi eventuale controversia relativa al presente ordine sarà competente il Foro di Treviso.
12. Ciascuna delle Parti si impegna ad operare in conformità alla legge Dlgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.
13. Le Parti si impegnano, sottoscrivendo il presente Accordo, a non divulgare a terzi, anche successivamente alla scadenza dello stesso, alcuna informazione relativa ai contenuti dell'Accordo, nonché ogni altra informazione relativa all'attività dell'altra Parte. Gli impegni di cui al presente articolo non proibiscono a ciascuna delle Parti di comunicare informazioni riservate ai componenti dei propri organi sociali, ai propri dirigenti, funzionari, dipendenti e consulenti ai quali la conoscenza di tali informazioni riservate sia necessaria ai fini del presente Accordo. Gli impegni assunti in forza di quanto detto sopra, rimarranno in vigore nonostante la conclusione dell'Accordo stesso e comunque per un periodo successivo di altri due anni a partire dalla data di scadenza del presente Accordo. La precedente regola non trova applicazione qualora le informazioni debbano essere rivelate per legge, per un ordine dell'Autorità Giudiziaria competente, su richiesta di un'autorità governativa ovvero per far valere un diritto.
14. In tal caso la Parte che detenga le informazioni dovrà, consentendolo la legge, informare l'altra Parte tempestivamente (se possibile prima di fare la rivelazione) e dovrà fare tutto quanto sia ragionevolmente possibile per ottenere un trattamento confidenziale di tali informazioni. Alla data di scadenza del presente Accordo, o nel caso in cui una delle due Parti receda dall'Accordo prima della data di scadenza, sarà obbligo di ciascuna delle parti di restituire all'altra tutti i documenti contenenti informazioni riservate di cui è venuta in possesso.

Luogo e data _____

Timbro e firma per accettazione